



COMUNE DI TUSA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEI REGISTRI DEGLI
OPERATORI DEL PROPRIO INGEGNO
DEGLI HOBBISTI E DEGLI SVUOTA CASA

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 10.08.2023

Art. 1
OGGETTO E SCOPO

Costituisce Oggetto del presente Regolamento la disciplina dei Registri degli Operatori del Proprio Ingegno e degli Hobbisti

Art. 2
ISTITUZIONE REGISTRO

E' istituito presso il Comune di Tusa il Registro Amministrativo degli Operatori del Proprio Ingegno: *nel tempo sarà implementato in forma digitale, accessibile via web sia per consultazione che per registrazione.*

Il regime amministrativo si applica ai cittadini comunitari e non comunitari residenti in Italia ovvero in possesso di idoneo documento che consente la permanenza sul territorio nazionale in base alla normativa vigente (se cittadini non italiani). Il Comune deve comunicare agli enti competenti i dati dei soggetti iscritti al suddetto albo per favorire le attività di accertamento e contrastare qualsiasi forma di abusivismo.

L'Assessorato regionale alle attività produttive, con circolare 22 ottobre 2013, n. 6, indirizzata agli enti locali siciliani ed alle camere di commercio, definisce alcuni aspetti dell'attività dei cosiddetti "hobbisti", ovvero degli operatori non professionali che non esercitano alcuna attività commerciale, ma vendono in modo del tutto sporadico ed occasionale, prevalentemente su aree pubbliche appositamente individuate dalle amministrazioni comunali, i prodotti del loro ingegno e della loro creatività. Essendo un'attività non svolta nell'ambito dell'esercizio d'impresa, va esclusa l'applicabilità della l.r. n. 28/1999, che ha disciplinato la materia del commercio su aree private nel territorio regionale.

Ritenuto, quindi, necessario, nelle more dell'adozione di apposita legislazione regionale o dell'inserimento di precise disposizioni in atti regolamentari, adottare un disciplinare di massima che fornirà agli organizzatori ed addetti la precisa definizione delle categorie dei partecipanti e le tipologie di merci da ammettere, nonché le regole che i soggetti partecipanti sono obbligati a seguire, per una corretta gestione di detti mercatini;

Art. 3
DEFINIZIONI

E' **Operatore del Proprio Ingegno** l'ideatore ed esecutore di oggetti d'uso e/o artistici che realizza come individuate dall'art 2575 del C.C. (Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) con lavorazioni prevalentemente manuali e con utensili, attrezzi e macchinari a guida manuale adatti a singole lavorazioni, trasformando le materie prime naturali o loro semilavorati.

L'Operatore del Proprio Ingegno espone e vende direttamente, esclusivamente i manufatti di propria realizzazione.

L'Operatore del Proprio Ingegno esegue tutte le fasi della lavorazione, dalla ideazione

e realizzazione, alla esposizione e vendita diretta (esposte e/o vendute esclusivamente dall'artista che le produce). Non rientrano nelle opere d'ingegno: la costruzione o vendita di oggetti artigianali, e di quelli provenienti da attività di assemblaggio.

È **Hobbista** la persone fisiche che su area pubblica espongono per la vendita o pongono in vendita in modo non professionale e occasionale, oggetti di modico valore provenienti esclusivamente dall'esercizio della relativa attività. I beni non devono essere stati acquistati a mero scopo di rivendita, ne possono essere riproducibili con modalità seriali e possono essere oggetto di attività di assemblaggio.

È **svuota case** il privato cittadino residente nel Comune di Tusa che partecipa alle manifestazioni di riuso dei materiali di loro proprietà

Hobbisti e Creatori delle opere del proprio ingegno e Svuota Case possono partecipare a Fiere promozionali e Manifestazioni straordinarie, tramite rilascio della concessione temporanea di posteggio, sino ad un massimo di dieci volte all'anno e possono vendere, barattare, proporre o esporre nella medesima manifestazione prodotti e oggetti di modico valore, la cui somma complessiva non deve essere superiore a 3000,00 (Tremila/00) Euro.

I requisiti legali e fiscali le posizioni contributive, assicurative o l'adesione a procedure abilitative previste dalla Legge sono a carico dei singoli soggetti.

Art. 4 REQUISITI ISCRIZIONE REGISTRO

Possono richiedere di essere iscritti al Registro degli Operatori di Ingegno tutti coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- residenza in Italia ovvero in possesso di idoneo documento che consente la permanenza sul territorio nazionale in base alla normativa (se cittadini non italiani);
- possesso di materiale fotografico o audiovisivo che rappresenti le opere al momento della produzione;
- possesso di certificazioni e/o documentazione che comprovi la tracciabilità della produzione, in particolare i materiali utilizzati, i singoli prodotti, il luogo dove essi vengono realizzati.

La domanda deve essere presentata presso l'Ufficio Protocollo utilizzando la modulistica all'uopo predisposta dalla Commissione Attività Produttive in seguito a parere dell'Ufficio SUAP.

All'esito dell'esame da parte dell'Ufficio SUAP e dell'Ufficio Tributi viene rilasciato un apposito tesserino, recante nome e cognome e numero identificativo di registro che deve obbligatoriamente essere esposto al pubblico in tutte le manifestazioni a cui l'operatore partecipa.

Nella suddetta modulistica dovrà essere altresì indicato il regime fiscale prescelto secondo le disposizioni di Legge.

Gli hobbisti, i creatori di opere dell'ingegno e gli svuota casa devono essere in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo n. 59 del 2010 e s.m.i. per svolgere la loro attività, e in particolare, non possono esercitare l'attività:

- a) Coloro che non siano in regola con le imposte e tasse locali;
- b) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- c) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, Capo II, del Codice Penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitticontra la persona commessi con violenza, estorsione;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, Capo II del CodicePenale;
- f) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- g) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla Legge 31maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;

Il divieto di esercizio dell'attività, di cui alle lettere. b), c), d), e) ed f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena o misura è stata scontata. Qualora la pena o misura si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee ad incidere sulla revoca della sospensione.

Art. 5
SETTORI MERCEOLOGICI NON AMMESSI – DIVIETI ED OBBLIGHI

Gli hobbisti, i creatori di opere dell'ingegno e i privati cittadini non possono svolgere attività di vendita, scambio e esposizione di:

-oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico e tutto ciò che è sottoposto a vincoli ai sensi del Codice dei Beni Culturali (D. Lgs. n. 42/2004);

- oggetti preziosi;
- esplosivi e armi di qualunque genere o tipo;
- oggetti di antiquariato;
- materiale pornografico;
- animali vivi;
- prodotti alimentari, anche se preconfezionati all'origine;
- particolari tipologie di oggetti che a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale e per motivi di interesse pubblico prevalenti, siano ritenuti da escludersi dall'esposizione e vendita al pubblico in quanto non ammissibili nei mercatini oggetto del presente regolamento.

I privati cittadini (Svuota casa) possono esporre e vendere oggetti usati, di loro proprietà e provenienti esclusivamente da "uso domestico". Non devono essere articoli appositamente realizzati per l'occasione. L'esercizio delle attività di cui trattasi è soggetto al rilascio di apposita autorizzazione ed è concessa alla persona fisica, per non più di due volte all'anno per nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare.

E' vietato:

- introdurre, pubblicizzare e vendere articoli non attinenti alla manifestazione;
- accantonare materiale al di fuori dell'area assegnata;
- allestire l'area assegnata in modo da occultare gli espositori vicini;
- danneggiare o imbrattare le pavimentazioni;
- utilizzare, danneggiare o imbrattare le facciate degli edifici e le attrezzature pubbliche adiacenti lapropria area espositiva;
- permanere con le attrezzature e la merce sul luogo dopo la chiusura;
- utilizzare sistemi sonori di diffusione;
- utilizzare automezzi per l'esposizione/vendita;
- occupare il suolo pubblico, sia con gli oggetti esposti che con la proiezione a terra di eventuali coperture, oltre lo spazio assegnato, in cui viene collocato il banchetto nella misura massima di mt. 3,00 x 2,00

E' fatto obbligo:

- porre in evidenza una insegna, formato minimo A4, con riportata la tipologia di appartenenza come di seguito riportato: (Hobbista; Creatori di opere dell'ingegno; Svuota casa)
- provvedere in modo autonomo alla attrezzatura;
- pagare il dovuto canone di occupazione suolo pubblico oltre alle spese relative allo spazzamento;
- rispettare gli orari e le modalità della manifestazione;
- rispettare lo spazio assegnato, sia con gli oggetti esposti che con la proiezione a terra di eventuali coperture (gazebo/ombrellone);
- rispettare ogni altra indicazione e/o prescrizione contenuta nell'ambito del presente regolamento enel contesto della normativa vigente;
- lasciare lo spazio assegnato perfettamente pulito e libero da qualsiasi residuo

Inoltre i seguenti soggetti devono essere in possesso:

- Hobbista: autocertificazione attestante il possesso dei requisiti morali e la tipologia dell'attività;
- Creatori di opere dell'ingegno: autocertificazione attestante il possesso dei requisiti morali e la tipologia dell'attività;
- Privati cittadini: autocertificazione sulla proprietà e provenienza esclusivamente da "uso domestico" dei beni in mostra/vendita

Art. 6

CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

E' cancellato chi non è più in possesso anche di uno solo dei requisiti previsti dagli articoli n. 3, n.4 e n. 5 chi espone e vende manufatti non di propria realizzazione, di produzione seriale che possono essere acquistati anche in altri punti vendita .

Ai fini della semplificazione dell'aggiornamento del Registro, il mantenimento dell'iscrizione avviene attraverso una autocertificazione di esistenza da trasmettersi con periodicità biennale, pena la cancellazione.

Sono ulteriori cause di decadenza dell'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico e quindi del posteggio assegnato:

- la sub-concessione dello spazio pubblico ad altra persona;
- il riscontro, in fase di controllo, di false dichiarazioni contenute nella domanda di autorizzazione;
- il mancato versamento del canone stabilito;
- cumulare più di due assenze alle manifestazioni nell'anno solare;

Art. 7
AREE DISPONIBILI

Le aree in cui possono esporre gli operatori citati in questo regolamento sono a loro esclusivamente dedicate ed identificate con delibera di Giunta Comunale.

Non rientrano in alcun modo tra le aree disponibili i Mercati bisettimanali e settimanali nonché le aree poste entro il raggio di 150 metri lineari dai perimetri degli stessi.

Qualora gli operatori decidano di organizzare una manifestazione, essi si impegnano a rispettare norme e prassi vigenti.

Art. 8
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE. ASSEGNAZIONE

L'assegnazione verrà effettuata sulla base di avviso pubblico, approvato con la determinazione del Responsabile di area competente che approva l'ubicazione, la durata, l'orario, la merceologia e la tipologia dei soggetti partecipanti.

La graduatoria sarà stilata tenendo conto dei seguenti criteri e sulla base dei punteggi assegnati:

- a) maggior numero di presenze annuali ai mercatini specializzati nel Comune di Tusa (1 punto per ogni anno e per frazione di anno superiore a sei mesi);
- b) L'esposizione di oggetti di propria produzione (0,5 punti). Per ottenere questo punteggio occorre presentare documentazione descrittiva e fotografica degli oggetti;
- c) ordine cronologico del protocollo comunale a parità di punteggio dei criteri precedenti;
- d) sorteggio a parità di tutte le altre condizioni.

Sulla base delle istanze pervenute, il Comune procederà alla concessione dello spazio attingendo in scorrimento alla graduatoria fino a consentire la partecipazione di tutti gli ammessi. Esaurito lo scorrimento, in presenza di ulteriori eventi nel corso dell'anno, il Comune si avvarrà, in ogni caso, della graduatoria in essere con nuovo scorrimento.

L'esercizio delle attività di cui trattasi è soggetto al rilascio di apposita autorizzazione, ed è concessa alla persona fisica, per non più di due volte all'anno per nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare. La predetta autorizzazione non è cedibile o trasferibile e deve essere esposta durante la manifestazione in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo.

Art. 9
CANONE UNICO PATRIMONIALE

Le occupazioni del suolo rilasciate agli operatori interessati da questo regolamento dovranno essere oggetto di applicazione del Regolamento del Canone Unico Patrimoniale.

Gli operatori dovranno inviare all'Ufficio Tributi prima dell'esposizione dei prodotti ricevuta di pagamento.

Art. 10
CONTROLLI

Il controllo sull'osservanza delle norme del presente Regolamento è esercitato dal personale della Polizia Municipale e degli altri organi a ciò preposti.

L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati a persone o cose dai partecipanti alla manifestazione, nonché da eventuali inadempienze dagli obblighi fiscali da parte dei partecipanti stessi.

Il partecipante ha la piena responsabilità sulla provenienza delle merci esposte e dovrà essere presente nella propria area espositiva per tutta la durata della manifestazione.

Le violazioni alle disposizioni del presente atto, salvo che ciò non costituisca illecito, saranno punite anche ai sensi dell'articolo 7bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 applicando la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 500.